

Scheda sintetica

Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
**che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati**
COM(2012) 628 final. del 26 ottobre 2012

Breve descrizione dell'atto

La direttiva 2011/92/UE regola la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati che possono avere un significativo impatto ambientale, prima della loro attuazione concreta. La direttiva, in particolare, ha di recente codificato la direttiva "base" entrata in vigore più di 20 anni fa (direttiva 85/337/CEE) e le successive tre direttive di modifica (direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE). La normativa europea sulla valutazione di impatto ambientale ha avuto, sin dalla sua entrata in vigore, l'obiettivo di "integrare" i principi di valutazione ambientale in tutta l'UE attraverso l'introduzione di requisiti minimi comuni, da applicarsi in tutti gli Stati membri, sul tipo di progetti da assoggettare a valutazione, sui principali obblighi del committente, sul contenuto della valutazione e sulla modalità di partecipazione alla procedura delle autorità competenti e dei cittadini.

Se è assunto generalmente condiviso che l'obiettivo generale in questi anni è stato raggiunto, tuttavia l'attuazione della normativa e l'esperienza maturata nel tempo hanno evidenziato alcune criticità e lacune che hanno spinto la Commissione europea, previa ampia consultazione dei soggetti interessati, a proporre un'intervento di modifica della attuale direttiva 2011/92/UE. L'obiettivo della proposta di modifica della direttiva 2011/92/UE è dunque di apportare quelle modifiche considerate necessarie a colmare lacune e carenze e di dotarsi di uno strumento normativo più avanzato, in grado di tener conto dei profondi mutamenti intercorsi negli anni (di tipo tecnico e giuridico) e delle nuove sfide ambientali e socio economiche cui è ormai diventato indispensabile riuscire far fronte. In quest'ottica, alcune delle proposte di modifica della direttiva tengono conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE maturata negli anni in tema di VIA. Un ulteriore elemento, sottolineato dalla Commissione europea, è la volontà di "rivedere" la direttiva alla luce dei principi di regolamentazione intelligente, essendo stata questa proposta, tra l'altro, individuata come possibile strumento di semplificazione nel quadro dell'iniziativa "legiferare meglio".

La Commissione europea evidenzia, infine, che, potendo la direttiva riveduta svolgere un ruolo importante nell'uso efficiente delle risorse, è stata inserita tra le iniziative per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ed è in linea con gli obiettivi della strategia europea 2020, soprattutto rispetto alla priorità della crescita sostenibile.

Sinteticamente, le modifiche proposte dalla Commissione sono orientate a:

- chiarire **la procedura di screening** modificando i criteri dell'allegato III della direttiva (che stabilisce, appunto, i criteri per la selezione dei progetti da sottoporre a VIA), esplicitando il contenuto della procedura e delle motivazioni alla base delle decisioni finali, così da applicarla nel caso di progetti con impatto ambientale rilevante, evitando, viceversa, inutili oneri amministrativi per progetti di piccole dimensioni;
- migliorare la **qualità della VIA e dell'analisi in essa contenuta**, introducendo modifiche che rafforzino la qualità del processo di valutazione (come l'obbligo di definire l'ambito di applicazione e il controllo della qualità delle informazioni utilizzate); specificando il contenuto

della relazione di VIA (con la valutazione obbligatoria delle eventuali alternative, la giustificazione delle decisioni definitive, l'obbligo di monitoraggio successivo degli effetti nocivi significativi dei progetti sottoposti a VIA); adattando la procedura in base alle sfide che si presentano (tutela della biodiversità, cambiamenti climatici, rischi di calamità, e così via).

- ridurre per quanto possibile i **rischi di incoerenze**, precisando le scadenze delle fasi principali della procedura stabilite dalla direttiva (la consultazione pubblica, la decisione successiva allo screening, la decisione definitiva finale) e introducendo un meccanismo analogo allo sportello unico per garantire il coordinamento o lo svolgimento simultaneo della VIA e delle valutazioni ambientali richieste dall'altra legislazione UE pertinente, (come ad esempio nel caso della VAS; della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 20 gg. a partire dal 6 novembre 2012, data di trasmissione dell'atto ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti con il sistema europ@, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 11/2005, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata al 26 novembre 2012.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del r.i. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione di una Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.